



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

MANUALE PER LA
CONCESSIONE DELLA LICENZA
AL CAMPIONATO DI
SERIE A2 MASCHILE
S.S. 2022-2023

Sommario

CAPITOLO A.....	3
I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza in Serie A2 nel corso della stagione sportiva 2022-2023.....	3
Sezione 1 Criteri legali ed economico finanziari	3
Sezione 2 Criteri infrastrutturali.....	5
Sezione 3 Criteri sportivi.....	9
Sezione 4 Criteri per l'organizzazione societaria di base	11
CAPITOLO B.....	12
Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale	12
Sezione 5 Domanda di concessione della licenza nazionale: i documenti da allegare alla domanda.....	12
Sezione 6 procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale	14
Sezione 7 Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale	15
CAPITOLO C.....	16
Obblighi a seguito della concessione delle Licenze Nazionali	16
Sezione 8 Obblighi a carico delle società sportive dopo aver ottenuto la Licenza Nazionale.....	16
Sezione 9 Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione della licenza nazionale. i controlli periodici della com.te.c. nel corso della stagione sportiva 2022/2023.....	17
Sezione 10 Sanzioni in materia di Controlli da parte della Com.Te.C.....	21
CAPITOLO D.....	23
Definizioni e allegati.....	23
Sezione 11 Definizioni	23
Sezione 12 Allegati	24

CAPITOLO A

I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza in Serie A2 nel corso della stagione sportiva 2022-2023

Sezione 1

Criteri legali ed economico finanziari

Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono depositare nel Cloud federale la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni di carattere economico finanziario:

1. di aver presentato **idonea domanda** di concessione della Licenza Nazionale di Serie A2. (**Allegato 1**);
2. di avere un **budget per la stagione 2022/2023** di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste. Il relativo prospetto, nei termini infra specificati, dovrà contenere entrate finanziarie per ricavi per un importo non inferiore Euro 600.000,00. In tale soglia possono rientrare anche la previsione di eventuali versamenti a fondo perduto da parte dei soci. Di queste entrate finanziarie non inferiori a Euro 600.000,00, almeno Euro 150.000,00 dovranno riferirsi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità, che dovranno essere oggetto di deposito secondo le disposizioni riportate nel presente Manuale;
3. di aver rispettato le seguenti condizioni inoltrando idonea documentazione attestante:
 - a) forma giuridica di società a responsabilità limitata dilettantistica;
 - b) statuto conforme alle disposizioni FIP;
 - c) versamento della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro. L'ammontare della quota associativa dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio federale;
 - d) la dichiarazione di assunzione di responsabilità verso LNP (**Allegato 10**)
 - e) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dagli impegni finanziari assunti dalla Società Sportive nei confronti, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali ingiunzioni e/o lodi resi esecutivi, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP.
- 3.1 La fideiussione deve essere depositata entro il termine perentorio del 1° luglio 2022 e deve avere validità fino alla data del 30 giugno 2023 e deve garantire un importo di:
 - a) **Euro 75.000,00** per le Società Sportive che hanno partecipato regolarmente al Campionato di Serie A2 nell'a.s.2021/2022;
 - b) **Euro 100.000,00** per le Società Sportive neopromosse, ripescate o retrocesse dalla Serie A.
- 3.2 L'eventuale fideiussione integrativa in caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo massimo di euro 75.000,00, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP e della Lega Nazionale Pallacanestro. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza al 30 giugno 2023. L'importo della fideiussione integrativa sarà comunicato direttamente dalla Com.Te.C. alla Società Sportiva interessata entro il termine previsto dal presente Manuale;
- 3.3 In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico emesso esclusivamente da un conto bancario societario, di rispettiva entità a favore di LNP negli stessi termini previsti per la fideiussione. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente con valuta entro il termine perentorio di deposito della fideiussione. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale contenente l'identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro il termine perentorio previsto per il deposito della fideiussione presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro. **NON saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.**

4. di aver approvato il bilancio chiuso al **30 giugno 2021** per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale, o al **31 dicembre 2020** per le Società Sportive che chiudono il bilancio nell'anno solare;
5. di avere al **31 marzo 2022** un rapporto Ricavi/Indebitamento con un coefficiente non inferiore a **1,5**.
 1. Si precisa inoltre che ai fini del calcolo del parametro:
 - 5.1.1 i debiti verso l'Erario così come determinato alla data del 31 marzo 2022, le dodici rate da dover inserire dovranno essere comprensive delle sanzioni;
 - 5.1.2 i debiti verso tesserati alla data del 31 marzo dovranno essere comprensivi dei lodi resi esecutivi entro la data del 30 giugno 2022 emessi sia dalla Commissione vertenze Arbitrali sia dal Tribunale Internazionale della FIBA - BAT;
 - 5.1.3 considerato i mancati introiti da botteghino conseguenti ai provvedimenti emergenziali in materia di pandemia, le Società potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi all'ultimo bilancio approvato incrementati del 30%;
6. di aver al **31 marzo 2022** un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a **0,4**;
7. di avere adempiuto entro il **30 aprile 2022** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati (compresi i pagamenti con scadenza al 15/05/2022), fermo restando che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data del successivo 30 giugno 2022 emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali presso la FIP e sia dal Tribunale FIBA – BAT, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022;
8. di aver comunque adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi:
 - a) le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi emessi dal Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP;
 - b) il pagamento del saldo finale della scheda contabile per la Stagione Sportiva 2021/2022 nonché il pagamento della prima rata relativa alla Stagione Sportiva 2022/2023 entro il 7 luglio 2022. L'importo delle rate sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;
9. che non sussistono alla data del **31 marzo 2022** le condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 cod.civ. così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dall'attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante. Se appositamente deliberate in assemblea sono fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di perdite emerse nell'esercizio *"alla data del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2021"* così come disciplinato dall'articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all'art.1 comma 266 nonché dalla legge di conversione del DI 228/2021 (c.d. Milleproroghe) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n.49. Si precisa inoltre che per eventuali adesioni alle procedure concorsuali previste dagli articoli 160, 182bis e 182ter L.F. è richiesta l'omologa del Tribunale competente entro il termine perentorio del **07 luglio 2022**.

Sezione 2

Criteria infrastrutturali

1. Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono disporre di un Impianto Sportivo che rispetti la condizione prevista al successivo paragrafo 3.4 (che costituisce condizione necessaria per l'ottenimento della Licenza Nazionale) ed essere idoneo ai requisiti qui di seguito indicati.
2. Le Società Sportive devono, entro il termine del 30 giugno 2022 della Stagione Sportiva Precedente, inviare a mezzo casella di posta elettronica certificata a campionati.fip@pec.it all'attenzione della "Commissione Impianti Sportivi della FIP" ("CIS") la documentazione comprovante:
 - a) la proprietà di un Impianto Sportivo ovvero il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'Impianto Sportivo comprovante la disponibilità fino al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima Stagione Sportiva;
 - b) la licenza di cui all'art.68 del TULPS del suddetto Impianto Sportivo, valida almeno fino al termine della Stagione Sportiva 2022/2023;
 - c) le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art.80 del TULPS, l'agibilità in relazione alla capienza ammessa del suddetto Impianto Sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'Impianto Sportivo antecedenti il termine della Stagione Sportiva 2022/2023.
3. Il provvedimento di idoneità agonistica dell'Impianto Sportivo sarà rilasciato sulla base delle seguenti caratteristiche:

3.1. Caratteristiche degli Impianti Sportivi

In generale le caratteristiche degli Impianti Sportivi devono fare riferimento al Regolamento relativo all'Impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP, per il livello Gold.

3.1.1 Gli Impianti Sportivi devono avere i seguenti requisiti:

- a) Impianto al coperto (indoor). Non sono ammessi campi di gioco all'aperto;
- b) conformità alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
- c) omologazione per lo svolgimento di incontri di pallacanestro;
- d) capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
- e) impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
- f) impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati standard tecnici.

3.1.2 Gli Impianti Sportivi devono inoltre essere dotati dei seguenti spazi:

- a) Per gli Impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione, quattro spogliatoi separati per gli atleti secondo il seguente standard: 8 docce, 2 WC, 4 lavabi, 1 macchina del ghiaccio, 1 lettino, 1 lavagna, fornitura sufficiente di acqua naturale; per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritiene sufficiente la dotazione di due spogliatoi per gli atleti con la dotazione standard;
- b) tre spogliatoi separati muniti di tutti i servizi igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, distinti da quelli degli atleti;
- c) un locale per i controlli antidoping dotato di anticamera e comprendente un WC, un lavabo ed una doccia;
- d) un locale appositamente destinato al primo soccorso di tesserati iscritti a referto dotato di un ulteriore ambiente separato con lavabo e WC e posto di primo soccorso del pubblico. Posizionato in modo da essere fruibile da ogni settore dell'Impianto Sportivo.

In caso di difformità riscontrate negli spazi di cui al presente punto 3.1.2, la C.I.S. assegnerà alla Società Sportiva un termine, anche successivo alla assegnazione delle Licenze, entro il quale sanare dette difformità.

3.2 Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

3.2.1 Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Campo di gioco o rettangolo di gioco di dimensioni metri 28x15, delimitato da linee di colore preferibilmente bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di gioco non possono esistere linee dello stesso colore che non siano quelle che delimitano le zone del campo di pallacanestro. L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, con tinteggiatura in contrasto con il colore del resto del pavimento di gioco;
 - b) i basamenti a terra destinati al sostegno dei canestri, devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 2 dal margine esterno della riga di fondo campo del rettangolo di gioco;
 - c) area libera sull'intero perimetro del campo di gioco, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;
 - d) l'area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, deve essere collocata all'esterno della predetta area libera.
- 3.2.2 La pavimentazione del campo di gioco deve risultare in parquet; non sono consentite pavimentazioni in parquet incollate direttamente sul massetto di sottofondo. Le caratteristiche della pavimentazione devono rispondere alle caratteristiche di funzionalità e uniformità di cui al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro della FIP.
- 3.2.3 Deve essere garantita la costante presenza di almeno quattro addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del campo di gioco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.
- 3.2.4 I canestri o unità di sostegno devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) Devono possedere i requisiti di funzionalità e sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1270/2006;
 - b) collocazione al di fuori del rettangolo di giuoco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;
 - c) colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;
 - d) adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;
 - e) adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni e l'eventuale ribaltamento.
- 3.2.5 I tabelloni dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) In vetro antiriflesso in cristallo stratificato temperato a norma UNI EN 12150/2019;
 - b) i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente protetti con imbottiture di cui alla norma UNI 11739/2019 al fine di prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;
 - c) apparecchiatura luminosa denominata "*contorno luminoso di stop*" da fissarsi nella parte retrostante del cristallo oltre al dispositivo luminoso denominata "*stop lamp*" che dovrà essere presente negli apparecchi dei "24";
 - d) superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;
 - e) dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.
- 3.2.6 Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) costituiti in acciaio pieno
 - b) colore RAL 2004;
 - c) sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di giuoco;
 - d) sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.
- 3.2.7 Sui tabelloni devono essere applicati gli adesivi dalla LNP e della FIP.
- 3.2.8 Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo sul lato delle panchine;
 - b) deve essere dotato di protezioni conformi alla norma UNI 11739/2019 sia sul lato verso il campo che lateralmente e non deve presentare spigoli vivi;
 - c) dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno otto persone;
 - d) dotazione di un microfono per comunicazioni dirette al pubblico;
 - e) dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche (consolle);
 - f) dotazione dell'apparecchiatura denominata "*Precision Time*".

- 3.2.9 I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilità da parte del pubblico, devono contenere:
- a) cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
 - b) segnale acustico automatico di forte intensità per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
 - c) segnale luminoso di arresto del cronometro;
 - d) indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi e punti realizzati;
 - e) indicazione dei falli di squadra;
 - f) indicazione del nome delle due squadre.

3.2.10 I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del campo di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.

3.2.11 Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "24 secondi", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere sincronizzati con le altre attrezzature elettroniche.

- 3.2.12 In ogni Impianto Sportivo devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:
- a) Due tabelloni
 - b) due anelli completi di retina;
 - c) due apparecchi per i "24 secondi";
 - d) un tabellone manuale segnapunti.

3.2.13 In ogni Impianto Sportivo dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di quattro persone. I rilevatori dovranno avere inoltre una connessione internet attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della LNP.
La postazione dei rilevatori statistici può essere prevista anche direttamente al tavolo degli Ufficiali di Campo.
I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla LNP. Al termine di ogni quarto la squadra ospitata dovrà ricevere almeno 3 copie dello scout. Le statistiche finali e copia finale del referto ufficiale dovranno essere inviate alla LNP entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro.

3.2.14 In ogni Impianto Sportivo deve essere prevista una linea Wi-Fi al tavolo degli Ufficiali di Campo e nel loro spogliatoio di potenza sufficiente per permettere la realizzazione del referto elettronico. Lo spogliatoio degli Ufficiali di Campo deve essere inoltre provvisto di una stampante per la stampa dello stesso referto elettronico, se previsto.

3.2.15 L'Impianto Sportivo dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni previste dal Regolamento Commerciale della LNP.

3.3 Separazioni e protezioni

3.3.1 Le Società Sportive devono garantire l'adeguata separazione tra il campo di gioco e l'area destinata al pubblico, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di norme vigenti in materia e imposizioni o richieste delle competenti autorità.

3.3.2 L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.

3.3.3 Per garantire il corretto svolgimento delle gare e per salvaguardare la sicurezza di atleti e staff delle squadre ospiti, al fine di prevenire ed evitare situazioni di disagio, le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti devono essere protette da una struttura tamponata con materiale trasparente. Qualora la squadra ospitante decidesse di non prevedere tale protezione, se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è uguale o superiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 3 addetti alla sicurezza; se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è invece

inferiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 5 addetti alla sicurezza.

3.3.4 Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono parimenti essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della Stagione Sportiva 2022/2023 in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

3.4 Capienza minima degli Impianti Sportivi

La capienza minima dell'Impianto Sportivo è di 2.000 spettatori. La capienza viene determinata dal numero dei posti a sedere illustrati nel verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

Sezione 3 Criteri sportivi

1. Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono rispettare e osservare specifici criteri di natura sportiva. E così devono, entro il termine del 30 giugno 2022 depositare, a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione del Settore Agonistico e della Lega Nazionale Pallacanestro, dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società Sportiva contenente una dichiarazione in forza del quale si obbliga:
 - a) a partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria. In alternativa ai 4 campionati Under la Società può optare per le seguenti soluzioni:
 - I. 2 Campionati Under d'Eccellenza;
 - II. 1 Campionato Under d'Eccellenza e 2 Campionati Under Elite o Gold o Silver di altra categoria rispetto al Campionato di eccellenza;
 - b) A rilevare le statistiche attenendosi alle indicazioni di LNP in relazione alle modalità, i tempi e il software fornito da LNP.
 - c) Ad effettuare riprese televisive secondo gli standard definiti da LNP mettendo a disposizione le immagini in tempo reale per lo streaming e la raccolta video.
 - d) a far sì che, all'inizio della Stagione Sportiva 2022/2023, il capo allenatore, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva partecipino ad un primo incontro organizzato dalla FIP con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari e a far sì che partecipino nei successivi incontri, sempre nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023, uno degli allenatori, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva;
 - e) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, ad eventuali appuntamenti, incontri, giornate, organizzati dalla FIP;
 - f) a far sì che partecipi un medico tesserato ad eventuali incontri organizzati dalla FIP sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
 - g) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIP in collaborazione con la LNP;
 - h) a dichiarare che parteciperà o meno al conseguimento del premio per l'utilizzo degli atleti under e al premio relativo al ranking per attività giovanile.
2. Quota a carico delle Società a favore di LNP: **21.000,00€**, da versare a LNP in 4 rate di **5.250,00€** entro le scadenze del:
 - a) 30 settembre 2022;
 - b) 30 dicembre 2022;
 - c) 28 febbraio 2023;
 - d) 30 aprile 2023.
3. Su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, per le società neopromosse, retrocesse dalla serie A, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in permanenza nel periodo 2019/2022 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione quota a carico delle Società a favore di LNP: **35.000,00€** da versare a LNP in 4 rate di **8.750,00€** sempre entro i termini sopra indicati.
4. **Ripresa Televisiva:**
 - a) Le Società devono effettuare, a mezzo di produzione via emittente locale o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornirla in tempo reale, se richiesta, nello standard video che sarà comunicato da LNP (in base alle esigenze di veicolazione ed emissione del segnale) obbligatoriamente completa di commento. Utilizzando la tecnologia in fibra per consentirne la visione in diretta, e on-demand, e/o inviare tramite video uploader sulla piattaforma digitale LNP PASS.
 - b) E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il file di backup video.
 - c) In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara) irrogate dalla LNP e dalla stessa rimosse:
 - I. **1.000,00€** per mancata disponibilità del file di backup video;
 - II. **2.500,00€** per la prima mancata disponibilità e **5.000,00€** per le successive mancate disponibilità alle riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, compresa LNP PASS (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;

- III. **5.000,00€** per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

5. **Rilevazioni Statistiche:**

- a) In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli Ufficiali di Campo, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fatta salva la possibilità di applicazione delle norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentirne un comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone per i rilevatori statistici, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di energia elettrica.
- b) Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.
- c) Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.
- d) Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.
- e) Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.
- f) Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.
- g) Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting).
- h) In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.
- i) Entro le **ore 12:00 del giorno successivo** alla disputa della gara, le Società devono comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopradescritti devono essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche. In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara) irrogate dalla LNP e dalla stessa riscosse:
- I. **600,00€** per ogni mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;
- II. **300,00€** per ogni mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);
- III. **250,00€** in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;
- IV. **750,00€** da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statistiche.

Sezione 4

Criteria per l'organizzazione societaria di base

- 1 Ai fini della concessione della Licenza Nazionale, ogni Società Sportiva deve dotarsi di una struttura organizzativa interna omogenea e funzionale, atta a garantire la piena e indipendente operatività. Ciascuna Società Sportiva deve allegare, al momento della presentazione della domanda di concessione della Licenza Nazionale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio Legale rappresentante, in forza della quale si impegna a tesserare le seguenti figure:
 - a) il capo allenatore della prima squadra;
 - b) il primo e il secondo assistente allenatore della prima squadra. Il secondo assistente allenatore non può coincidere col Responsabile del settore giovanile;
 - c) il Responsabile del settore giovanile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - d) almeno un Preparatore Fisico ed un Fisioterapista.

A questo si deve aggiungere la scheda informativa per ciascun ruolo, da inviare entro lo stesso termine di cui sopra, riguardante:

 - a) **il Dirigente Responsabile della Gestione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale;
 - b) **il Direttore Sportivo (o General Manager)** della Società Sportiva, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società Sportiva nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - c) **il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, purché abbia le stesse qualifiche sopra richieste;
 - d) **il Responsabile della comunicazione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, anche solo come pubblicista; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media e in tema di contenuti digitali e dei social network;
 - e) **il Responsabile Marketing/Commerciale e gestione dell'evento e del ticketing** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
 - f) **il Team Manager** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.
- 2 La Società Sportiva che richiede la Licenza Nazionale deve depositare l'organigramma della stessa Società Sportiva e un programma che contempli almeno i seguenti aspetti:
 - a) obiettivi del settore giovanile;
 - b) organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - c) personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - d) infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
 - e) risorse finanziarie investite.
- 3 Le figure sopra specificate al punto 1 devono prendere parte a corsi di formazione manageriale secondo limiti e modalità stabiliti annualmente dalla FIP in collaborazione con la LNP.

CAPITOLO B

Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale

Sezione 5

Domanda di concessione della licenza nazionale: i documenti da allegare alla domanda

1. La Società Sportiva, in possesso dei requisiti richiesti dal Manuale e nel rispetto dei criteri indicati nel precedente Capitolo A, deve presentare alla FIP, entro il 31 maggio 2022, la domanda di concessione della Licenza Nazionale.
2. La domanda deve essere compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**allegato 1** ed essere accompagnata dalla seguente documentazione relativa a:
 1. Budget
 2. Indici
 3. Bilancio
 4. Obbligazioni tesserati
 5. Impianto di gioco
 6. Impegni sportivi.

2.1. BUDGET

Il Budget di cassa attestante la copertura finanziaria della Stagione Sportiva 2022/2023 compilato obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**allegato 2**.

2.1.1. La copia dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti per la Stagione Sportiva 2022/2023, attestanti un importo minimo di Euro 150.000,00 ed inseriti nella medesima voce del modello di cui all'**allegato 2**. Si precisa che il mancato deposito dei documenti comporterà l'automatica rettifica da parte della Com.Te.C. degli importi inseriti nel budget di cassa con automatica richiesta di integrazione di fideiussione. In caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di Euro 150.000,00, la Società Sportiva potrà sanare l'eventuale carenza presentando una fideiussione integrativa a quella già prevista dalla Lega Nazionale Pallacanestro per un importo pari al 50% dell'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C. Tale fideiussione integrativa dovrà essere depositata sempre presso la Lega Nazionale Pallacanestro entro il termine perentorio del 7 luglio 2022 e potrà essere restituita dalla Lega Nazionale Pallacanestro solo nel caso in cui la Società Sportiva depositi nuovi contratti di pubblicità e sponsorizzazione pari all'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C.

2.1.2. Il Verbale di assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'**allegato 3**, dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'approvazione del Budget Finanziario presentato ai fini della domanda. Con riferimento alla dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2023, la Società Sportiva potrà depositare idonea attestazione così come specificato **nell'allegato 4** o inserire tale dichiarazione nell'apposito verbale dei Soci così come indicato **nell'allegato 3**.

2.2. INDICI

Il prospetto relativo ai rapporti R/I (Ricavi Indebitamento) e AC/PC (Indice di liquidità) riferiti alla data del 31 marzo 2022, redatto secondo lo schema di cui **all'allegato 5** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo se presenti.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui i criteri economico-finanziari di cui alla Sezione I (rapporto Ricavi/Indebitamento, rapporto Attivo circolante/Passivo circolante), l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società Sportiva. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto

previsto nell'articolo 2467 cod. civ.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata alla Sezione 1 paragrafi 5 e 6 anche inviando, entro il termine del **30/06/2022**, un parametro R/I o AC/PC riferito ad un periodo successivo al **31/03/2022** che dimostri il rispetto dei coefficienti così come indicati alla Sezione 1 paragrafi 5 e 6. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dei parametri; viceversa i ricavi utilizzati ai fini del calcolo del R/I dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

2.3 BILANCIO

2.3.1 La situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2022 redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 6**. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.

2.3.2 L'attestazione del Legale rappresentante che alla data del 31 marzo 2022 non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 cod.civ., come meglio specificato all'**allegato 7**. In caso contrario la Società Sportiva dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del 30 giugno successivo. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società Sportiva, entro la data perentoria del **7 luglio 2022**.

2.3.3 L'Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente punto 2, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

2.3.4 Le ricevute attestanti l'avvenuto deposito del bilancio chiuso al 30 giugno 2021 per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31 dicembre 2020 per le Società Sportive che chiudono il bilancio in anno solare.

2.4 OBBLIGAZIONI TESSERATI

2.4.1 Le dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'**allegato 8**, nonché da parte di tutti i lavoratori sportivi della Società Sportiva.

2.4.2 La dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, fino a tutto il mese di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022, come da **allegato 9**.

2.4.3 La lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2023 di cui all'**allegato 4**.

2.4.4 La certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti.

2.4.5 La dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.

2.5 IMPIANTO SPORTIVO

2.5.1 La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in concessione dell'Impianto Sportivo, nonché le licenze e le risultanze di cui alla Sezione 2 del Manuale. La predetta documentazione deve essere inviata all'attenzione del Settore Agonistico a mezzo casella di posta elettronica federale.

2.6 IMPEGNI SPORTIVI

2.6.1 La dichiarazione del legale rappresentante della Società Sportiva che attesti gli impegni sportivi di cui alla Sezione 3 del Manuale.

Sezione 6

procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale

1. Il Manuale può essere modificato mediante delibera assunta dal Consiglio federale della FIP, su indicazioni e richieste di modifica della Com.Te.C. e della Lega Nazionale Pallacanestro che devono pervenire alla Segreteria della FIP e alla Com.Te.C. entro il 31 marzo 2022. La delibera di approvazione delle modifiche e del Manuale deve essere assunta inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio 2022.
2. La documentazione richiesta per la concessione della licenza nazionale deve essere valutata preventivamente dalla Com.Te.C., dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dalla Commissione Impianti Sportivi per quanto di loro competenza:
 - a) la Com.Te.C. dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri e parametri economico-finanziari previsti dal Manuale;
 - b) la Lega Nazionale Pallacanestro dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri legali e sportivi previsti nel Manuale, ivi incluse le modalità di rilascio della fideiussione e la conformità della dichiarazione di assunzione responsabilità;
 - c) la CIS dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri infrastrutturali previsti dal Manuale.
3. Le Società Sportive che richiedono la concessione della Licenza Nazionale, con eccezione delle neo promosse, devono inviare a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della Segreteria Generale la domanda di ammissione entro il 31 maggio 2022 per le opportune verifiche nei termini e con le modalità previsti nella presente Sezione. Il termine è perentorio.
4. Il successivo 1 giugno 2022 si apre l'iter amministrativo per la concessione della Licenza Nazionale. Nel mese di giugno, le Società Sportive possono integrare la documentazione allegata alla domanda inviando i relativi documenti a mezzo di posta certificata all'attenzione della **Com.Te.C. comtec.fip@pec.it**, della **Commissione Impianti Sportivi campionati.fip@pec.it** e (della Lega Nazionale Pallacanestro leganazionalepallacanestro@sirbopec.org). Nel mese di giugno, e comunque entro 7 giorni dall'omologazione della gara che ha sancito la promozione al Campionato di Serie A2, le Società Sportive neo promosse, che intendono ottenere la Licenza Nazionale, devono depositare la domanda di ammissione con allegata la documentazione ai soggetti nelle forme sopra indicate.
5. Il successivo 1 luglio 2022, se necessario, la Com.Te.C. informa le Società Sportive degli eventuali motivi ostativi che non consentono la concessione della Licenza, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 7 luglio 2022, integrare, sanare e soddisfare le richieste della Com.Te.C., inviando, sempre nel predetto termine, i relativi documenti. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza.
6. Il successivo 1 luglio 2022, se necessario, la CIS invia alle Società Sportive le sue eventuali osservazioni, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 7 luglio 2022, integrare, sanare e soddisfare le richieste del CIS, inviando, sempre nel predetto termine, i relativi documenti. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza.
7. Entro il 12 luglio 2022, la Com.Te.C., la Lega Nazionale Pallacanestro e la CIS trasmettono alla Segreteria della FIP il proprio parere, positivo o negativo, sulla documentazione inviata e/o integrata nei termini che precedono da ciascuna Società Sportiva specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato di Serie A2.
8. Entro e non oltre il 20 luglio 2022, il Consiglio federale, dopo aver esaminato la documentazione preparata dalla Segreteria Generale, delibera la concessione o il diniego della Licenza Nazionale alle singole Società Sportive per la partecipazione al Campionato di Serie A2.

Sezione 7

Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale

1. Avverso la decisione del Consiglio federale di diniego della concessione della Licenza Nazionale è possibile ricorrere secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.
2. Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a seguito del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.
3. I provvedimenti di rilascio di ammissione ai Campionati Nazionali, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente Manuale, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

CAPITOLO C

Obblighi a seguito della concessione delle Licenze Nazionali

Sezione 8

Obblighi a carico delle società sportive dopo aver ottenuto la Licenza Nazionale

1. Le Società Sportive che hanno ottenuto la Licenza Nazionale devono osservare, nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023, specifici obblighi e prescrizioni, il cui rispetto sarà comunque valutato secondo i principi della lealtà e correttezza sportiva.
2. In particolare, le Società Sportive devono:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIP e della Lega Nazionale Pallacanestro, dei loro organi e degli eventuali collegi arbitrali, nonché tutti gli obblighi derivanti dall'affiliazione alla FIP e alla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - b) rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre Società Sportive associate alla Lega Nazionale Pallacanestro, dei propri tesserati e degli sportivi in generale;
 - c) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, tesserati, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alle competizioni o ad altre Società Sportive associate;
 - d) adoperarsi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alle competizioni o alle altre Società Sportive associate;
 - e) rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la FIP, la Lega Nazionale Pallacanestro e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
 - f) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte della Com.Te.C., dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dalla CIS, prestando comunque leale collaborazione con le stesse e i loro incaricati;
 - g) informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell'impresa;
 - h) comunicare alla Com.Te.C. e alla Lega Nazionale Pallacanestro entro trenta giorni dalla loro conoscenza:
 - i. ogni modifica statutaria;
 - ii. la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - iii. la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIP;
 - iv. qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva associata;
 - v. qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - vi. qualsiasi controversia della Società Sportiva con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società Sportiva stessa;
 - vii. la nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.
3. In caso di escussione, anche parziale, di una o entrambe le fideiussioni di cui alla Sezione 1, dette fideiussioni devono essere reintegrate entro il termine perentorio di venti giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine e fino alla successiva reintegrazione:
 - a) la Lega Nazionale Pallacanestro tratterrà qualunque importo dovuto alla Società sportiva, per qualsiasi titolo o ragione, fino alla concorrenza dell'importo non reintegrato;
 - b) sarà inibita la possibilità di richiedere il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di status di atleti già tesserati).

Sezione 9

Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione della licenza nazionale. i controlli periodici della com.te.c. nel corso della stagione sportiva 2022/2023

1. La contabilità deve essere tenuta dalle Società Sportive in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario e il rispetto del budget.
2. Quanto al bilancio di esercizio, le Società Sportive, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente al verbale di approvazione, e alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal Legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile se presente. Tali obblighi si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt.2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
3. Quanto al bilancio e alla Relazione semestrale, le Società Sportive, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, approvata dall'assemblea unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verificano i presupposti. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. A tali fini, le note esplicative ed integrative devono:
 - a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
 - b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
 - c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
4. Quanto al Rapporto Ricavi/Indebitamento (prospetto "RI") entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data del 31 dicembre e del 31 marzo successivo, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto ai successivi paragrafi della presente norma.
 - a) Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
 - i. gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
 - ii. i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
 - iii. i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
 - b) L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di

decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva.

- c) Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori.
5. Quanto all'Indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, esso va calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:
- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
6. Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui ai punti 4 e 5 della Sezione 9 contestualmente al deposito delle situazioni contabili a cui si riferiscono. Se alla data del 31 dicembre di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i predetti prospetti dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società Sportive devono far pervenire alla Com.Te.C.:
- a) i prospetti di cui ai punti 4 e 5 della Sezione 9 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) i prospetti di cui ai punti 4, 5 della Sezione 9 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
- Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., entro il 16 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui ai punti 4, 5 della Sezione 9 contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dal presidente del collegio sindacale ove presente.
7. La misura dei coefficienti dei parametri di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi nei termini di cui al presente Manuale, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro la data di inizio del Campionato.
8. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.
9. Quanto al deposito attestazioni emolumenti, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione prevista dalla FIP comprensiva di liberatorie, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la FIP. In particolare:
- a) primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

- c) terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

In caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

In caso di rifiuto da parte del giocatore di sottoscrizione della liberatoria la società dovrà depositare sempre entro i termini previsti idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento del trimestre oggetto di controllo segnalando tale situazione anche alla procura federale.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportiva al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società Sportiva esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.

10. Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
- a) primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
 - b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
 - c) terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
 - d) quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportive al momento dell'iscrizione al Campionato.

Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.

Tale disposizione entrerà in vigore dal 01/01/2023 con l'introduzione del lavoratore sportivo. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

11. **Ispezioni e controlli:**

- 11.1 La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le Società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle Società o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
- 11.2 Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell'apposito elenco federale e nominati dal Consiglio federale, su designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle Società di A2.
- 11.3 Di ciascuna ispezione l'Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d'accompagnamento.

- 11.4 L'intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto dal Presidente federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o dal rispettivo Presidente della Lega riconosciuta e competente. Nel caso in cui la Com.Te.C. accertasse la non veridicità delle autocertificazioni rese dalle Società alla Lega o alla Com.Te.C. stessa, proporrà al Consiglio federale l'adozione delle eventuali sanzioni previste nella Sezione 10.

Sezione 10

Sanzioni in materia di Controlli da parte della Com.Te.C

1. Qualunque violazione delle norme relative alla procedura di concessione della Licenza Nazionale ed altresì qualunque mancato adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dalla detta procedura, purché non sanato nei termini concessi dal Manuale, saranno sanzionati dal Consiglio federale con il diniego della concessione della Licenza Nazionale. Una volta ottenuta la Licenza Nazionale, le condotte delle Società Sportive poste in essere in violazione delle disposizioni del Manuale saranno sanzionate nei termini di cui ai commi che seguono.
2. In caso di ritardo non superiore a sette giorni nell'invio, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui ai paragrafi 2, 4, 5, 6, 7, 8 della Sezione 9, il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00.
In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.
3. In caso di mancato invio, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui ai paragrafi 2, 4, 5, 6, 7, 8 della Sezione 9 il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 4.
4. In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità nelle misure previste, riferiti alla data del 31 dicembre, la Com.Te.C. anche tramite spes mail e/o con lettera raccomandata contesta alla Società Sportiva l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
 - a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
 - c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
 - d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo se presente.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società Sportiva.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C. il Consiglio federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla Società Sportiva inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al precedente paragrafo 2 e il Presidente federale dispone che la Società Sportiva non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nella sezione 6 del presente manuale.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori ed allenatori di cui al paragrafo precedente è revocato, su istanza della Società Sportiva al Consiglio federale, quando i predetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste.

5. Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto di cui al paragrafo 11 della Sezione 9 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui al paragrafo 10 della Sezione 9 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo. Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di

regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui ai paragrafi 9 e 10 della Sezione 9, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di Irpef e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto. Inoltre il Presidente federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Società Sportiva interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega Nazionale Pallacanestro.

6. Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società Sportiva è punita da Consiglio federale dietro segnalazione dalla Com.Te.C. con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento.
7. Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui ai paragrafi 9 e 10 della Sezione 9 che determina l'accumulo di minimo 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società Sportiva è punita dal Consiglio federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
8. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale.
9. Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme della FIP.

CAPITOLO D

Definizioni e allegati

Sezione 11 **Definizioni**

- 1 I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:
- 2 **CIS:** è la Commissione Impianti Sportivi, composta da 5 membri, tra cui un esperto in materia giuridica e un rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro.
- 3 **Cloud Federale:** spazio virtuale della FIP dove, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy, la Società Sportiva, al cui rappresentante legale verranno affidate le chiavi di accesso, dovrà depositare tutti i documenti previsti nel Manuale ai fini del controllo e delle verifiche da parte della Com.Te.C., della Lega Nazionale Pallacanestro e della CIS.
- 4 **Com.Te.C.:** è la Commissione Tecnica di Controllo della FIP
- 5 **FIP:** è la Federazione Italiana Pallacanestro.
- 6 **Lega Nazionale Pallacanestro:** è la Lega Nazionale delle Società di pallacanestro di Serie A2.
- 7 **Licenza Nazionale:** è la licenza che viene rilasciata dalla FIP alla Società Sportiva che possiede i requisiti previsti dal Manuale per la partecipazione al Campionato di Serie A2.
- 8 **Manuale:** è il presente documento che contiene requisiti, modalità e termini per l'ottenimento della Licenza Nazionale.
- 9 **Impianto sportivo:** è il palazzetto, dotato delle caratteristiche e le idoneità di cui alla Sezione 3, ove ciascuna Società Sportiva disputa le proprie partite casalinghe.
- 10 **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che fa richiesta alla FIP per ottenere la Licenza Nazionale.
- 11 **Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Sezione 12

Allegati

- a) Allegato 1: Domanda di Ammissione Campionato di Serie A2 2022-2023
- b) Allegato 2: Budget 2022-2023
- c) Allegato 3: Verbale Assemblea per approvazione Budget
- d) Allegato 4: Dichiarazione d'Impegno
- e) Allegato 5: Indicatori di Controllo ComTeC
- f) Allegato 6: Bilancio 31-03-2023
- g) Allegato 7: Dichiarazione Legale rappresentante
- h) Allegato 8: Dichiarazione liberatoria generica
- i) Allegato 9: Dichiarazione Stipendi
- j) Allegato 10: Dichiarazione assunzione Responsabilità